

**Sezione:** SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

**Esito:** SENTENZA

**Numero:** 788

**Anno:** 2017

**Materia:** PENSIONI

**Data pubblicazione:** 07/11/2017

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai seguenti magistrati:

Luciano Calamaro	Presidente
Piero Carlo Floreani	Consigliere
Antonio Buccarelli	Consigliere
Domenico Guzzi	Consigliere
Luisa de Petris	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello iscritto al n. **45107** del registro generale, proposto da **MINISTERO DELL'INTERNO** in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso dal Direttore centrale p.t., dott. Raffaele Aiello, contro **COPPETTA Antonio**, nato il 3.1.1947, rappresentato da sé medesimo.

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale Lazio n. 1167/2012 del 25 maggio 2012 del 3.12.2012.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 26 settembre 2017 il relatore, Cons. Luisa de Petris; il dott. Angelo Mammone su delega per l'Amministrazione appellante, presente l'appellato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1167/2012 del 3.12.2012, la Sezione giurisdizionale per il Lazio, dopo aver disposto la riunione dei ricorsi proposti da Coppetta Antonio, ha riconosciuto il diritto del ricorrente, ex dipendente della Polizia di Stato in congedo dal 3.1.1996, a percepire "*il trattamento pensionistico privilegiato di 7<sup>a</sup> categoria, tabella A, per anni 4 e successivamente a vita, a decorrere dalla data della domanda (16 gennaio 1996)*", oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei arretrati "*secondo le modalità indicate all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, giusta l'interpretazione autentica di cui dall'art. 45, comma 6, della legge n. 448/1998*".

Avverso la sentenza (notificata il 18.12.2012) il Ministero dell'Interno ha proposto rituale appello (spedito per la notifica il 6.2.2013, depositato il 14.2.2013), lamentando quale unico motivo di gravame l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione dei ratei, ritualmente opposta nella memoria di costituzione in primo grado. Sostiene l'appellante che il D.M. negativo n.10679/02 del 17.10.2002 era stato notificato all'interessato il 12.11.2002, mentre il ricorso risultava notificato all'amministrazione il 7.9.2011. L'unico atto interruttivo intermedio potrebbe essere rappresentato "*dall'istanza di revisione della posizione pensionistica pervenuta per il tramite del SIULP Pensionati, segreteria provinciale di Latina, in data 6.12.2007*". Andrebbero

pertanto dichiarati prescritti i ratei antecedenti al quinquennio decorrente a ritroso da tale data, e, quindi, tutti quelli maturati fino al 6.12.2002.

Ha concluso chiedendo la riforma parziale della sentenza "*mettendo in atto l'eccezione di prescrizione sollevata con memoria del 24.10.2011*".

In data 7.5.13 si è costituito l'appellato Coppetta difendendo la propria posizione e contestando l'operato del Ministero. Il 2.2.17 l'appellato ha depositato una nota chiedendo la verifica della legittimità dell'appello.

In data 11.4.2017 l'appellante ha depositato memoria integrativa allegando copia notificata del decreto di fissazione dell'udienza ed insistendo per l'accoglimento del gravame, citando giurisprudenza a sostegno. Il 28.7.2017 l'appellante ha allegato altro precedente simile (sent. 2<sup>a</sup> app. n. 387/17) insistendo per l'accoglimento dell'appello.

All'udienza odierna il rappresentante dell'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità della costituzione in proprio del pensionato e concluso come da verbale.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare rileva il Collegio che nei giudizi dinanzi alle Sezioni di appello di questa Corte "*è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori*" ai sensi di quanto espressamente disposto dall'art. 28, comma 2, del Dlgs 174/2016. Ne consegue che, nel presente giudizio, la costituzione effettuata dall'appellato con memoria a sua firma depositata il 7.5.2013 e senza patrocinio legale, deve dichiararsi inammissibile.

Tanto premesso, l'appello è fondato e deve essere accolto.

Risulta pacificamente dal fascicolo di primo grado che il Ministero dell'Interno si era costituito in giudizio con memoria del 24.10.2011 con cui era stata espressamente sollevata "*l'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto*". Appare altrettanto evidente che l'impugnata sentenza abbia omesso ogni statuizione sul punto riconoscendo il diritto al trattamento pensionistico dalla data della domanda (16.1.1996).

Ciò stante, come da consolidata giurisprudenza di questa Sezione, "*l'accoglimento dell'appello deve arrestarsi all'accertamento che l'eccezione di prescrizione è stata validamente introdotta in giudizio, ma non può spingersi sino alla verifica, che configura accertamento di fatto inibito al Giudice di appello, della fondatezza dell'eccezione medesima, la cui cognizione è devoluta al giudice di primo grado*" (v. sez. 2 app. n. 549/17).

All'accoglimento dell'appello, segue, quindi, l'annullamento parziale dell'impugnata sentenza e la rimessione al primo Giudice per l'esame nel merito dell'eccezione di prescrizione, nonché per la regolamentazione delle spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:

- in accoglimento dell'appello, annulla parzialmente l'impugnata sentenza e rinvia al giudice di primo grado per l'esame nel merito dell'eccezione di prescrizione, nonché per la regolamentazione delle spese di questo grado di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 26 settembre 2017.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Luisa de Petris)

f.to Luisa de Petris

Depositata in Segreteria il 7 nov. 2017

f.to Sabina Rago

(Luciano Calamaro)

f.to Luciano Calamaro

IL DIRIGENTE  
(dott.ssa Sabina Rago)